



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

DECRETO COMMISSARIALE N. 1

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che, all'articolo 11, comma 1, prevede l'indicazione del «Codice unico di progetto» per ogni nuovo progetto di investimento pubblico nonché per ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1° gennaio 2003;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'articolo 41, comma 1, che nel modificare il sopra richiamato articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha rafforzato i sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche Amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le stesse;

VISTO l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, convertito legge 17 dicembre 2010, n. 217;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», che, all'articolo 226, ha abrogato, a decorrere dal 1°luglio 2023, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che resta comunque applicabile ai procedimenti in corso in forza



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

del regime transitorio di cui agli articoli 225 e seguenti del sopra richiamato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

VISTO il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e, in particolare, l'articolo 1, che, tra l'altro:

- istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la crisi idrica, organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni;
- prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la Cabina di regia effettui una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte, nel breve termine, alla crisi idrica, e delle risorse disponibili, comunicate dalle Amministrazioni competenti ai sensi del comma 4 del decreto-legge n. 39 del 2023 e destinate, a legislazione vigente, al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non venga dichiarato il carattere d'urgenza dell'intervento per la crisi idrica;
- dispone che, entro quindici giorni dalle ricognizioni precedenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4, nonché all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse disponibili;

VISTA la delega a presiedere la Cabina di Regia conferita, con nota 20 aprile 2023, dal Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, che ha disposto tra l'altro:

- la nomina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

connessi al fenomeno della scarsità idrica, di seguito «Commissario»;

- che il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3;
- che a tali fini, il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- che al Commissario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2023, di nomina del dott. Nicola Dell'Acqua in qualità di Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica fino al 31 dicembre 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2023 con il quale, al dott. Nicola Dell'Acqua, è stato prorogato l'incarico di Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica fino al 31 dicembre 2024;

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, e in particolare l'articolo 11 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" che ha introdotto modifiche al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39;

VISTO il verbale della prima seduta della Cabina di regia per la crisi idrica, svoltasi il giorno 5 maggio 2023, dal quale risulta che:

- il Presidente delegato ha sottoposto alla Cabina una scheda recante una tabella con i primi interventi prioritari individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'immediato finanziamento (di seguito MIT);
- il Coordinatore della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del MIT ha presentato i dettagli relativi alla tabella degli interventi prioritari e le relative risorse, per un totale di 102,030 milioni di euro, consistenti in:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

- LOMBARDIA: Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro. (Integrazione finanziamenti) - 33,1 milioni di euro;
 - VENETO: Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso (Integrazione finanziamenti) - 22 milioni di euro;
 - PIEMONTE: Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese - Interventi di manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del risparmio idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri in provincia di Novara - 1° lotto -2°, 3° e 4° stralcio funzionale - 27,8 milioni di euro;
 - EMILIA-ROMAGNA: Riqualficazione e telecontrollo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo "asta principale" 5 milioni di euro; Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo - 8,1 milioni di euro;
 - LAZIO: Interconnessione per riutilizzo impianto di depurazione Fregene - adduttrice consorzio bonifica - 6,03 milioni di euro;
- l'elenco degli interventi prioritari illustrato dal Presidente delegato e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione del MIT è stato approvato, non essendo pervenute osservazioni dai partecipanti alla Cabina;

VISTO il comma 5, articolo 1, decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 che ha disposto che:

- in coerenza con il programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3 e con la ricognizione delle risorse disponibili risultante dalle comunicazioni di cui al comma 4, sono destinate agli interventi di urgente realizzazione di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2, le risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro;
- il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione dei predetti interventi di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2,
- le relative risorse confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2;
- per gli interventi di cui all'Allegato 1, il Commissario straordinario stipula con i Soggetti attuatori previsti a legislazione vigente un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalità di attuazione delle opere finanziate a valere sulle distinte fonti di finanziamento;

VISTO il comma 6, articolo 1, decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 che ha disposto che "agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105 milioni di euro per l'anno 2024, 14,640 milioni di euro



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

per l'anno 2025, a 23,095 milioni di euro per l'anno 2026, a 22,877 milioni di euro per l'anno 2027, a 12,119 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,864 milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

VISTO la nota prot. n. SM_CSI-0000327-P del 21 maggio 2024 e la successiva nota prot. SM_CSI-0000407-P del 20 giugno 2024 con la quale è stato chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il trasferimento delle risorse spettanti per il corrente anno 2024, pari a 18,105 milioni di euro, sulla Contabilità speciale n. 6409/348;

VISTI il decreto e disciplinare di concessione del 1996 della "vecchia barriera" (già esistente) per costruire lo sbarramento antisale alla foce dell'Adige, ai sensi del T.U. n. 523 del 1904 ed il R.D. n. 1688 del 1921, e il T.U. n. 1775 del 1933 e il D.P.R. n. 936 del 1982;

VISTA la Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Consorzio di Bonifica Delta del Po sottoscritta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019;

VISTA la legge regionale della Regione Veneto n. 12 del 2009 con particolare riferimento all'Art. 20 " Affidamento in concessione di opere pubbliche ai consorzi di bonifica";

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica Delta del Po, prot. n. SM_CSI-0000490 del 29 luglio 2024, con la quale è stata comunicata la volontà di trasferire le risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, dott. Nicola Dell'Acqua, per consentire la realizzazione dell'intervento denominato “lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione del fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso”;

VISTA la nota del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, Presidente della Regione Lombardia, prot. 668 del 3 giugno 2024, con la quale è stata comunicata la volontà di trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, dott. Nicola Dell'Acqua, le risorse assegnate per la realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro;

VISTO l'Accordo costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, approvato con leggi regioni delle Regioni del Po (Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto) ed in particolare l'articolo 4 ove sono definite le funzioni, tra le quali quella di progettazione e attuazione degli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

interventi sulla base della pianificazione dell'Autorità di Bacino e della programmazione delle singole Regioni;

CONSIDERATO che l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) svolge per conto della Regione Lombardia, sul fiume Chiese emissario della traversa di regolazione fino alla confluenza del Chiese nel fiume Oglio, le funzioni di autorità idraulica competente ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sulla base della D.G.R. IX/1001 del 15/12/2010 e della Deliberazione del Comitato di Indirizzo di AIPO n. 23 del 16/12/2010;

VISTA la legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Legge Quadrifoglio) che, all'articolo 12, riporta "...omissis...i canali demaniali di irrigazione tuttora amministrati dal Ministero delle finanze sono trasferiti alle regioni e sottoposti alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione d'interesse regionale ed interregionale...omissis...";

CONSIDERATO che l'Amministrazione Generale dei Canali Demaniali di Irrigazione (Canali Cavour) di Torino, in data 29/1/1981 - rep. n. 5220:

- ha dato attuazione alla succitata Legge 984 trasferendo le predette opere d'irrigazioni con "Verbale di trasferimento alla Regione Piemonte e simultanea consegna all'Associazione di Irrigazione Est Sesia dei canali demaniali di Irrigazione scorrenti nei territori delle Province di Vercelli e Novara...omissis..." con la quale, all'art. 2 del verbale stesso;
- ha ribadito che "Il Demanio dello Stato trasferisce alla Regione Piemonte e contemporaneamente consegna all'Associazione di Irrigazione Est Sesia con sede in Novara, costituita con R.D. 7/4/1927 n. 648 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9/5/1927, i canali demaniali di irrigazione scorrenti nei territori delle Province di Vercelli e di Novara...omissis..." tra i quali il Canale Regina Elena (rif. pag. 10);

VISTA la Convenzione di gestione di durata trentennale sottoscritta tra la Provincia di Roma e Acea Ato 2 SpA in data 6 agosto 2002, come aggiornata in data 27 maggio 2021, con la quale Acea Ato 2 SpA viene individuata come soggetto Gestore unico del Servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Lazio Centrale – Roma;

CONSIDERATO che, ai sensi della suddetta Convenzione e della Delibera della Conferenza dei Sindaci 04/02 del 10 dicembre 2002, ACEA Ato 2 Spa, ha in affidamento la gestione, a far data dal 1 gennaio 2003, del Sistema Idrico Integrato del Comune di Fiumicino nel quale rientra la anche l'impianto di depurazione di Fregene;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

TENUTO CONTO che l'intervento di "Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene - adduttrice consorzio bonifica" è inserito nel piano d'ambito del Gestore unico del Servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Lazio Centrale – Roma;

VISTO il Regio Decreto 28 settembre 1939, n. 8288 che ha costituito, in virtù della sussistenza di interessi comuni a più consorzi di primo grado ad esso associati, il Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo (CER), avente una natura di persona giuridica pubblica, per lo studio, la realizzazione e l'esercizio del canale e delle opere irrigue;

CONSIDERATO che Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 Nuove norme per la bonifica integrale all'art. 54 che per assicurare il coordinamento dell'attività dei Consorzi di primo grado – ed eventualmente, di enti pubblici, enti privati e altre persone interessate – è prevista la possibilità di costituire dei Consorzi di secondo grado;

RAVVISATA la necessità di avvalersi di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive del Commissario, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, così come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39;

DECRETA

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 del decreto legge 14 aprile 2023, n. 39, come modificato dal decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito nella legge 12 luglio 2024, n.101, in coerenza con il programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia nella seduta del 5 maggio 2023, le risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro - derivanti dalla rimodulazione del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 20 - sono destinate agli interventi di cui all'Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, secondo la ripartizione indicata nel medesimo.

ARTICOLO 2

(Soggetti attuatori)

1. Per ogni intervento di cui all'Allegato 1, univocamente identificato con il codice unico di progetto, è individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legge 14 aprile 2023, n. 39, come modificato dal decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito nella legge 12 luglio 2024,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

n.101, il relativo soggetto attuatore:

D48B22001590001	
D38B23001870001	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
D38B22002980001	
H23H08000010001	AIPO - Agenzia interregionale per il fiume Po
J93H18000040001	CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO
F97H21005170001	CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
F57H21003720001	PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
G11D23000020001	ACEA ATO 2 S.P.A.

2. Il Commissario, successivamente al trasferimento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1 nella contabilità speciale di cui è intestatario, procede alla sottoscrizione di atti convenzionali con i Soggetti attuatori, dei singoli interventi. Gli atti convenzionali disciplinano le condizioni, modalità e termini, nonché ulteriori e significativi aspetti riguardanti la realizzazione degli interventi, compreso le procedure autorizzative ed espropriative, gli obblighi delle parti, le spese ammissibili e le modalità di erogazione delle risorse a seguito della rendicontazione da parte dei soggetti attuatori.

ARTICOLO 3

(Modalità attuative)

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati con le modalità derogatorie stabilite al successivo articolo 4.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il Commissario opera mediante la contabilità speciale n. 6409, aperta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, nella quale confluiscono le risorse di cui al presente decreto. Il Commissario è tenuto a fornire separata evidenza contabile delle risorse trasferite ai sensi del presente decreto mediante apposita rendicontazione da trasmettere semestralmente alla Cabina di regia.
3. Sulla contabilità speciale di cui al comma 2 è consentito anche il trasferimento di risorse finanziarie diverse da quelle di cui al presente decreto a completamento del finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2. A tal fine, sono trasferite sulla contabilità speciale n. 6409, ulteriori risorse previa sottoscrizione con i Soggetti attuatori previsti a legislazione vigente di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalità di attuazione delle opere finanziate a valere sulle distinte fonti di finanziamento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

4. Qualora venga riscontrata l'inerzia del Soggetto attuatore al compimento di un singolo atto o più atti tra loro conseguenti, il Commissario, previa intimazione al compimento entro un termine di 10 giorni può sostituirsi al Soggetto attuatore nel compimento dell'atto o più atti medesimi, anche avvalendosi di altri soggetti qualificati per l'espletamento degli atti di che trattasi.
5. Il Commissario - secondo quanto verrà disciplinato con gli atti convenzionali di cui al precedente articolo 2, comma 2 - provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità del progetto da approvare e da concludersi entro venticinque giorni dalla convocazione.
6. A tal fine il Commissario comunica alle altre amministrazioni interessate:
 - a) l'oggetto della determinazione da assumere e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
 - b) il termine perentorio, comunque non superiore a diciotto giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
7. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
8. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 4 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
9. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla attivazione della procedura, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a trenta giorni. A tal fine il Commissario comunica alle altre amministrazioni interessate il termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. In tal



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

caso, il termine dei lavori della conferenza dei servizi è fissato in giorni cinquanta.

10. Le determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso.
11. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato.
12. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione utile in programma del Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 4

(Deroghe)

1. Come previsto all'articolo 3 comma 2 del decreto legge 14 aprile 2023, n. 39, come modificato dal decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito nella legge 12 luglio 2024, n.101, il Commissario nella realizzazione degli interventi di cui al presente decreto opera, anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile, sulla base di apposita motivazione, derogare alle seguenti disposizioni normative:
 - regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
 - regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;
- regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articolo 34;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articolo 36;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5;
- decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, articolo 13;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 - bis, 7, 8, 9, 10, 10 - bis, 14, 14 - bis, 14 - ter, 14 - quater, 14 - quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
- legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e titolo III;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44 -bis e 72;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 - bis, 23, 24, 25 e 49;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29 -ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -bis, 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188 -ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24 - bis, 25, 26, 27, 27 - bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;
- decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 artt. 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

- decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6 -bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
 - decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6 -bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82 e con particolare riferimento al parere igienico sanitario;
 - decreto legislativo 17 febbraio 2017 n. 42, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 e Legge 26 ottobre 1995, n. 447 con riferimento al parere di compatibilità acustica;
 - leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dal presente decreto.
3. Per l'espletamento degli interventi previsti dal presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario e i Soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'articolo 76 e all'articolo 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell'articolo 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'articolo 140 possono essere derogati.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il Commissario e i Soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:
- 22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;
 - 38, 41, comma 4, Allegato I.8 (articolo 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
 - 43, comma 1, allo scopo di consentire l'adozione di metodi diversi dagli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro;
 - 41 comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

- professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 44, allo scopo di consentire anche alle Stazioni appaltanti o Enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;
 - 17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i Soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste;
 - 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
 - 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;
 - 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
 - 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 140, comma 7;
 - 20, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'articolo 5 dell'Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;
 - 62 e 63 Qualificazione stazione appaltante, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza e di rientrare d'ufficio nei casi in cui ANAC dispone la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla Stazione appaltante o Soggetto attuatore di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta per bandire gare di lavori, servizi e forniture, di qualsiasi importo, strettamente connessi agli interventi di cui al presente Decreto;

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi agli interventi di cui al presente decreto i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'articolo 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023 e con le conseguenze ivi previste in caso di riscontrata carenza dei requisiti. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario o dai Soggetti attuatori. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente decreto il Commissario e i Soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse agli interventi di cui al presente decreto, il Commissario e i Soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto.
8. Ulteriori disposizioni normative possono essere derogate dal Commissario così come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.

ARTICOLO 5

(Monitoraggio degli interventi)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, il Commissario riferisce periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

una relazione sulle attività espletate con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad esso affidato sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, e delle ulteriori informazioni desumibili dalle relazioni sullo stato di avanzamento fornite dai soggetti attuatori.

2. Il Commissario, con proprio provvedimento, si dota di un Osservatorio con funzioni di controllo e di ispezioni, concernenti in particolare la regolarità delle procedure e delle spese, e la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento delle spese, nonché il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli interventi finanziati. In deroga al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, gli oneri derivanti dall'espletamento delle funzioni dell'Osservatorio trovano capienza nelle risorse di cui all'articolo 1. Con successivo decreto saranno disciplinati la composizione, le modalità di funzionamento e il compenso per i componenti dell'Osservatorio.

ARTICOLO 6

(Modalità di trasferimento delle risorse)

1. Il Commissario provvede al trasferimento di una prima quota, a titolo di anticipazione, fino al 15% del finanziamento attribuito per ogni intervento al soggetto attuatore, successivamente alla sottoscrizione dell'atto convenzionale di cui all'articolo 2, comma 2, e della avvenuta implementazione della banca dati BDAP.
2. Il Commissario provvede al trasferimento di successive quote di risorse, sulla base della richiesta dei Soggetti attuatori, cui è affidata la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, previa verifica dell'allineamento delle informazioni inserite nei sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 5, secondo il seguente cronoprogramma operativo:
 - n. 3 pagamenti intermedi pari al 20% ciascuno dell'importo complessivo dell'intervento, - sulla base della richiesta dei Soggetti attuatori e della presentazione della documentazione - dalla quale risultino, , pagamenti pari, rispettivamente, al 10%, 30% e 50% dell'importo complessivo dell'intervento, secondo quanto emerge dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 5;
 - n. 1 pagamento intermedio pari al 15% ciascuno dell'importo complessivo dell'intervento, comprensivi dell'anticipazione, sulla base della richiesta dei Soggetti attuatori, e della presentazione della documentazione dalla quale risultino pagamenti pari



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

al 70%.

- pagamento a saldo del 10%, recante la documentazione, corredata dal certificato di regolare esecuzione o collaudo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, trasmessa dai Soggetti attuatori, riscontrabile attraverso le informazioni inserite nei sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 5.
- 3. I trasferimenti di cui al comma 2 sono riferiti al quadro economico iniziale che sarà allegato agli atti convenzionali di cui all'articolo 2, comma 2. Resta ferma una rimodulazione dei trasferimenti per garantire la coerenza con il quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori e dell'eventuale utilizzo delle economie di cui all'articolo 7.
- 4. Il soggetto attuatore, in relazione alle richieste di trasferimento delle risorse di cui al comma precedente:
 - garantisce la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, desumibili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ovvero mediante il Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), come stabilito nel D.lgs. n. 229/2011;
 - fornisce tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate;
 - garantisce la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e/o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Commissario ovvero della Cabina di regia.

ARTICOLO 7

(Utilizzo delle economie)

1. Le disponibilità derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione delle opere rimangono vincolate al finanziamento dell'intervento fino al suo collaudo.
2. L'utilizzo delle economie da parte dei Soggetti attuatori, a copertura di eventuali sopravvenute modifiche del quadro economico è subordinata alla autorizzazione del Commissario.
3. Le disponibilità derivanti dalle economie eventualmente conseguite a seguito del collaudo dell'opera sono versate all'entrata e riassegnate alla spesa ai pertinenti capitoli dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finanziare ulteriori interventi



Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

urgenti per il contrasto alla crisi idrica.

Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario: <https://commissari.gov.it/scarsitaidrica/>, è trasmesso ai Soggetti attuatori di cui all'articolo 2, nonché al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 29 luglio 2024

Nicola Dell'Acqua

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicola Dell'Acqua', written over a horizontal line.

Allegato 1- Programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia

Descrizione intervento	CUP	Soggetto attuatore	Importo complessivo QE (MLN €)	Importo Finanziato DL 63/2024 (MLN €)	Importo Finanziato da altre fonti) MLN €	Avvio Gara (giorni)	Esecuzione delle opere (giorni)
Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese - Interventi di manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento dell'atenuata idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del risparmio idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Mariano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri in provincia di Novara - 1° lotto - 2°, 3° e 4° Stralcio funzionale	D48822001590001	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	10,20	10,20	-	475	1.035
	D38823001870001		4,20	4,20	-	230	366
	D38822002980001		13,40	13,40	-	475	1.035
Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro (integrazione finanziamenti)	H23H08000010001	AIPO - Agenzia interregionale per il fiume Po	97,00	33,10	63,9*	100	1.875
Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso (integrazione finanziamenti)	J93H18000040001	CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO	42,00	22,00	20,00	355	942
Riquadrificazione e telecontrollo delle opere di derivazione dal canale emiliano Romagnolo lungo l'asta principale	F97H21005170001	CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO	5,00	5,00	-	113	730
Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto attenuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del canale e milaniano romagnolo	F57H21003720001		8,10	8,10	-	90	1.190
Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene - adduttrice consorzio bonifica	G11D23000020001	ACEA ATO 2 S.P.A.	6,03	6,03	-	500	305
			185,93	102,03	83,90		

*Per quanto concerne questo importo si precisa che esso deriva da:

- 1) le risorse assegnate dall'Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lombardia del 4 novembre 2010, nel quale tra gli interventi strutturali di difesa suolo cofinanziati dalla Regione Lombardia è stato ricompreso l'intervento denominato "Nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d'Idro" per un importo totale pari a 51.300.000 euro. I successivi atti integrativi del summenzionato accordo, di cui in particolare l'ultimo, il 3° atto, l'importo di cofinanziamento dell'intervento in parola è stato rimodulato e fissato pari a 48.000.000 euro;
- 2) le risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019, recante "Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «invasi»", che ha disposto per l'intervento in parola un ulteriore finanziamento pari a 10.000.000 euro;
- 3) le risorse che potranno essere assegnate dal decreto ministeriale recante "Primo stralcio attuativo del PNIISSI", pari a 5,9 milioni di euro. Infatti l'intervento risulta presente nell'allegato denominato "Elenco interventi ammessi nel PNIISSI", pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo_investimenti/Pianificazione/PNIISSI/presentazione_proposte alla [pagina seguente](#)